



COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

approvato con deliberazione di C.C. n. 56 del 06/11/1998
modificato con deliberazione di C.C. n. 15 del 29/03/2001
modificato con deliberazione di C.C. n. 16 del 28/02/2002
modificato con deliberazione di C.C. n. 07 del 30/04/2007
modificato con deliberazione di C.C. n. 16 del 28/05/2008

TESTO COORDINATO

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI 3

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEL REGOLAMENTO.....3
ART. 2 - DEFINIZIONE DI FABBRICATI ED AREE3
ART. 3 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI4
ART. 4 - QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO.....5
ART. 5 - FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO5
ART. 6 - ALLOGGIO NON LOCATO.....5
ART. 7 - DIRITTO D'USO E ABITAZIONE5

TITOLO II: DICHIARAZIONE/DENUNCIA, ACCERTAMENTO E CONTROLLI6

ART. 8 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO.....6
ART. 9 - ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO.....6

TITOLO III: VERSAMENTI E RIMBORSI..... 7

ART. 10 - VERSAMENTI E RISCOSSIONE.....7
ART. 11 - RIMBORSI IN GENERE.....7
ART. 12 - RIMBORSO PER DICHIARATA INEDIFICABILITÀ DI AREE.....8

TITOLO IV: AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI 9

ART. 13 - ABITAZIONE PRINCIPALE.....9
ART. 14 - PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE 9
ART. 15 - IMMOBILI POSSEDUTI DA ENTI NON COMMERCIALI10
ART. 16 - FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI11
ART. 17 - DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE INFERIORI A QUELLA ORDINARIA.....11

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 12

ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE12

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 27.08.1998.

Articolo 2 - Definizione di fabbricati ed aree

1. Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 504/1992 sono così definiti:
 - **fabbricato**: l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, considerandosi area pertinenziale del fabbricato l'area asservita allo stesso. L'area pertinenziale, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedenti, dalla data di accatastamento o dalla data in cui è comunque utilizzato.
 - **area fabbricabile**: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale semplicemente adottato dal Comune, ancorché non ancora approvato dalla regione, senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che sia stato adottato anche lo strumento attuativo del medesimo.

Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:

- a) la condizione del soggetto passivo - persona fisica - quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali, previsti dall'art. 11 della legge 9.1.1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
- b) il tempo di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo non deve essere inferiore al 50% di quella occorrente all'attività agricola e che ricavi dall'attività medesima almeno il 50% del proprio reddito globale, da lavoro, risultante dalla propria posizione fiscale,

così come previsto dalla Legge 10.5.1976, n. 352 e dalla D.G.R.V. 18.4.1997, n. 10;

- c) il tempo medio di lavoro per l'attività agricola sarà calcolato in base alla tabella C allegata alla D.G.R.V. 3.8.1982, n. 4175;
- **terreno agricolo**: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa (art. 2135 C.C.).

Articolo 3 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta comunale determina annualmente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo, può costituire una conferenza di servizio, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e urbanistico o tecnico ed eventuali componenti esterni, anche di uffici statali. Se costituita, la Giunta ne deve sentire il parere prima di determinare i valori suddetti.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento, nel caso di cui l'imposta risulti tempestivamente versata sulla base dei valori non inferiori a quelli predeterminati dall'ente.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
4. In caso di effettiva utilizzazione di area pertinenziale di fabbricato esistente, si considera quale area fabbricabile soggetta ad imposizione, la superficie necessaria a realizzare la volumetria.
5. In presenza di ultimazioni differenziate di Unità Immobiliari (termine lavori o se antecedente accatastamento) facenti parte di un complesso edilizio, si continua a considerare quale area fabbricabile soggetta ad imposizione la superficie necessaria a realizzare la volumetria/copertura delle Unità Immobiliari non ultimate.
6. Qualora una particella abbia trasferito la propria capacità edificatoria ad altra/e particella/e (vincolo inedificandi), la particella/e beneficiaria/e acquista il valore dato dalla sommatoria dei valori delle due particelle.
7. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione dei fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 504/1992.

Art. 4 - Qualifica di coltivatore diretto

1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, comma 1, lett. b), e 9 del decreto legislativo n. 504/1992, si considera coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, la persona fisica, iscritta negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
2. In ogni caso, il tempo di lavoro dei soggetti di cui al comma 1 addetti alla coltivazione del fondo deve essere pari ad almeno il 50% di quello occorrente per le normali necessità di coltivazione, e il reddito ricavato deve essere non inferiore al 50% del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione, dichiarato per l'anno precedente.

Art. 5 - Fabbricati di interesse storico ed artistico

1. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell'art. 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A), la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale prevista per il vano abitativo avente tariffa d'estimo di minore ammontare fra quelle previste per la zona censuaria di ubicazione dell'immobile. Per la quantificazione del relativo valore la rendita così risultante va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.

Art. 6 - Alloggio non locato

1. Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per "alloggio non locato", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A10), utilizzabile ai fini abitativi, non locata né data in comodato a terzi, al 1° gennaio dell'anno d'imposizione.

Art. 7 - Diritto d'uso e abitazione

1. Si considera incluso nel "diritto d'uso e abitazione " previsto dall'art.540 del codice civile, oltre all'abitazione già adibita ad abitazione coniugale, anche le pertinenze, in numero di una per ogni categoria catastale C/6 - C/2, purché nella successione non rientrino altri immobili ubicati nel territorio comunale.

TITOLO II

DICHIARAZIONE/DENUNCIA, ACCERTAMENTO E CONTROLLI

Art. 8 - Attività di controllo

1. Per l'attività di controllo di cui all'art.9 del regolamento generale delle entrate comunali, la Giunta Comunale, con l'ausilio del funzionario responsabile del tributo, cura il potenziamento dell'attività medesima, anche mediante collegamenti con sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati, rilevanti per la lotta all'evasione.
2. Nel determinare il programma selettivo dell'attività di controllo di cui al comma 5 del precitato articolo 9 del regolamento generale, la Giunta comunale tiene conto anche degli indicatori di evasione o elusione per le diverse tipologie di immobili.

Art. 9 - Attività di accertamento

1. Per l'accertamento della imposta si applicano le norme stabilite dall'art. 13 del Regolamento generale delle entrate comunali e quelle stabilite dall'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Quanto disposto dal precedente comma 1 si applica anche con riferimento all'attività di controllo relativa ai periodi d'imposta pregressi.
3. Ai fini di instaurare un rapporto con il contribuente improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di riduzione del contenzioso è consentito l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.6.1997 n. 218 e dal relativo Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 27.08.1998.

TITOLO III

VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 10 - Versamenti e riscossione

1. In applicazione di quanto previsto dall'art.14, del Regolamento generale delle entrate tributarie, si stabilisce che il Comune, previa specificazione delle modalità esecutive e data di decorrenza da stabilirsi con apposito atto di Giunta, potrà prevedere, in aggiunta o in sostituzione del pagamento del tributo tramite il Concessionario del servizio di riscossione, la possibilità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune o quello direttamente presso la Tesoreria predetta, nonché il pagamento tramite sistema bancario.
2. L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto dell'altro o da un genitore esercente la patria potestà sul/i minore/i anche per conto di questi (anche qualora la dichiarazione o la comunicazione presentata non sia congiunta), purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso.
3. La norma del comma 2 precedente, secondo periodo, si applica anche per versamenti effettuati con riferimento a periodi di imposta pregressi.
4. Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili:
 - a) i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente, purché accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata;
 - b) i versamenti effettuati a Concessionario competente e da questo accreditati ad altro Comune.
5. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, si computa per intero il mese quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.
6. Come disposto dall'art. 15 - 1° comma del Regolamento generale delle Entrate comunali con deliberazione della Giunta Comunale possono sospendersi o differire i termini ordinatori dei versamenti, per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuati con i criteri precisati nella delibera stessa.

Art. 11 - Rimborsi in genere

1. In aggiunta ai casi di cui all'art. 16 del Regolamento generale delle entrate tributarie, è riconosciuto il diritto al rimborso oltre il termine di cinque anni stabilito dall'art. 1, comma 164 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente

versata a questo Comune per immobili ubicati in altro Comune, o per immobili dei quali non si è il soggetto passivo.

2. Le somme da rimborsare costituiscono obbligazione pecuniaria ai sensi dell'art.1282 del codice civile, per cui producono interessi di pieno diritto, i quali sono calcolati nella misura stabilita dalla legge vigente e decorrono dalla data in cui è stato effettuato il pagamento delle somme medesime. Conseguentemente, con riguardo alla prescrizione di tali interessi, trova applicazione il termine quinquennale di cui all'articolo 2948 del codice civile.

Art. 12 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, secondo quanto disposto nei commi seguenti.
2. La inedificabilità delle aree predette deve risultare da atti amministrativi definitivi del Comune (quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali o attuativi) ovvero da vincoli imposti da leggi nazionali o regionali.
3. L'ammontare delle somme da rimborsare è così determinato:
 - a) per le aree che, nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso, non sono state coltivate in regime di impresa, è rimborsata l'intera imposta versata;
 - b) per le aree che, nel periodo predetto, sono state coltivate in regime di impresa, è rimborsata l'imposta in misura pari alla differenza tra quanto corrisposto in base al valore dell'area già fabbricabile ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 504/1992 e quanto sarebbe stato dovuto in base al valore agricolo delle aree medesime ai sensi del comma 7 del medesimo art. 5.
4. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che:
 - c) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
 - d) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro verso l'approvazione delle varianti apportate con gli atti o le disposizioni di cui al comma 2;
 - e) le varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e i vincoli di inedificabilità derivino da disposizioni legislative approvate definitivamente;
 - f) comunque, non vi sia stata utilizzazione edificatoria neppure abusiva dell'area interessata o di una parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
5. Il rimborso compete per non più di cinque periodi di imposta, durante i quali il tributo è stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili.
6. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 2.

TITOLO IV

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 13 - Abitazione principale

1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, si intendono anche le seguenti:
 - abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
 - unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata.

2. Ai fini dell'aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 se non diversamente disposto dal Consiglio comunale:
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
 - c) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado in linea retta, che la occupano quale abitazione principale, comprovata da residenza anagrafica; in questo caso l'agevolazione (aliquota ridotta e/o detrazione di imposta) nella misura annualmente stabilita, esplica i suoi effetti nei confronti di una sola unità immobiliare, autonomamente iscritta in Catasto nella categoria A (esclusa la categoria A/10 - Uffici e studi privati), concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2° grado in linea retta, anche se il soggetto passivo ne possieda più di una per le quali possano ricorrere le ipotesi agevolative previste; altresì si intende estesa tale agevolazione anche all'eventuale pertinenza (sempre e comunque una soltanto) concessa in uso gratuito;
 - d) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'Agenzia del Territorio competente regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.

3. Il soggetto interessato ad ottenere le agevolazioni previste dal comma 2 del presente articolo, sia ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta che, eventualmente anche della detrazione d'imposta, deve attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto comunque richieste, mediante una delle diverse modalità disposte dall'art. 6, comma 3 del regolamento generale delle entrate tributarie, presentando idonea dichiarazione entro e non oltre il termine stabilito per il versamento della rata di saldo dell'anno d'imposta; tali agevolazioni hanno efficacia per l'intero anno d'imposta, o parte di esso, per le quali risulti presentata la relativa richiesta e restano valide fino a quando non vengano a modificarsi i presupposti e le condizioni oggettive e soggettive per le quali sono state richieste. Solamente in quest'ultimo caso deve essere

presentata idonea dichiarazione attestante il venir meno delle condizioni agevolative.

Art. 14 – Pertinenze dell’abitazione principale

1. Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell’abitazione principale la sua pertinenza, anche se distintamente iscritta in catasto. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Ai fini del comma 1, si intende per pertinenza l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile in Catasto nella categoria C/2 (magazzino – cantina – locale di deposito), C/6 (garage – box auto – rimesse – autorimesse – stalle – scuderie), C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente ad una pertinenza per abitazione principale.
3. Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l’agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed esplicano la loro efficacia a partire dall’1.1.2001.

Art. 15 - Immobili posseduti da enti non commerciali

1. In applicazione della facoltà di cui all’articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, si stabilisce che l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, concernente i fabbricati utilizzati da enti non commerciali, si applica a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’ente non commerciale, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai fabbricati per i quali questo Comune è soggetto attivo d’imposta ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo n. 504/1992 e hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

Articolo 16 - Fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile da non confondersi con l'inagibilità sanitaria che è irrilevante), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato, dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inabitabilità o inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Art. 17 - Determinazione di aliquote inferiori a quella ordinaria

1. La deliberazione della Giunta Comunale, con cui vengono fissate annualmente le aliquote, può stabilire un'aliquota inferiore a quella ordinaria, in favore dei soggetti passivi utilizzatori di immobili classificati o classificabili nelle categorie catastali C3 (Laboratori per arti e mestieri – artigiani in genere), D1 (Opifici), D7 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni), che si insedino nella zona artigianale-industriale "Piacentina" nel corso dell'anno d'imposta nel quale tale aliquota viene fissata, nonché termini e modalità applicative.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 18 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
2. Decorrono dall'1.1.2002 le disposizioni contenute negli artt. 10, commi 1 e 2, 11 comma 1 e 13, comma 2, lett. c) e d), come modificati con deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 28.02.2002.